

01287-25



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Ercole Aprile

- Presidente -

Sent. n. sez. 1961

Massimo Ricciarelli

-relatore-

Riccardo Amoroso

C.C. - 20/11/2024

Paolo Di Geronimo

R.G.N. 27459/2024

Fabrizio D'Arcangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza in data 31/05/2024 del Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31/05/2024 il Tribunale di Bologna ha accolto l'appello cautelare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. presso detto Tribunale, ha disposto l'applicazione nei confronti di [REDACTED] della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona

11

11

offesa, misura presidiata da mezzo elettronico di controllo, in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

2. Ha proposto ricorso [redacted] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Rispetto alla valutazione censurata avrebbero dovuto valutarsi altre circostanze, considerando le dichiarazioni della persona offesa in data 27/03/2024, allorché la predetta aveva escluso condotte ulteriori rispetto a quelle di agosto 2023 ed aveva consentito di comprendere che alla base delle criticità vi era la menomazione del figlio, cui i genitori non avevano saputo far fronte, fermo restando che la persona offesa aveva parlato di battibecchi e di sue condotte aggressive, pur dovute ad esasperazione.

Non deponevano nel senso di un quadro di maltrattamenti neppure le dichiarazioni del padre della persona offesa e quelle di un'amica di lei, fermo restando che le annotazioni di servizio acquisite facevano riferimento a situazioni nelle quali i due conviventi si erano reciprocamente offesi e spintonati.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla scelta delle misure.

In motivazione il Tribunale aveva segnalato che in caso di dissenso all'applicazione del sistema elettronico di controllo o di non fattibilità tecnica dell'installazione avrebbe dovuto applicarsi cumulativamente il divieto di dimora nel territorio comunale di [redacted]

Si trattava di motivazione illegittima non potendosi limitare la libertà del ricorrente a causa di un problema tecnico.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, propone un diverso inquadramento della vicenda, implicante un alternativo apprezzamento del merito, ciò che è precluso in sede di legittimità.

Vengono infatti invocati frammentariamente alcuni passaggi delle più recenti dichiarazioni della persona offesa e delle dichiarazioni del padre e di un'amica di lei, senza considerare il complessivo quadro indiziario, connotato da plurime dichiarazioni della stessa persona offesa, da vari interventi delle forze dell'ordine e da varie certificazioni mediche, elementi non illogicamente valorizzati dal Tribunale al fine di suffragare l'assunto accusatorio.

E' stato invero dato conto di persistenti condotte aggressive, violente, minacciose e umilianti, oltre che volte ad esercitare un controllo della vittima, protrattesi nel corso degli anni e particolarmente propiziate dall'abuso di sostanze alcoliche: a fronte di ciò è stato ritenuto irrilevante che la persona offesa, anche per questo reputata leale e attendibile, abbia riconosciuto di aver talvolta reagito o perfino dato causa in talune circostanze alle condotte del ricorrente, essendo stato sottolineato che non era ravvisabile una sistematica reciprocità e una corrispondente contrapposizione di atteggiamenti aggressivi, non essendovi alcuna proporzione tra le rispettive azioni (la documentazione medica attesta l'incidenza lesiva delle condotte del ricorrente) e non potendosi ritenere le condotte del ricorrente compensate dalle reazioni della vittima.

E' stato del resto rilevato che è ravvisabile solo un'ordinaria litigiosità di coppia quando le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273) e che non è comunque configurabile alcuna forma di compensazione tra condotte penalmente rilevanti (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399).

Né può attribuirsi rilievo giustificativo alle peculiari problematiche di salute del figlio, che avevano certamente concorso ad acuire la crisi di coppia, ma che non possono valere ad escludere l'illiceità delle plurime condotte maltrattanti, tali da determinare l'assoggettamento della vittima e da esporla a condizioni di vita intollerabili, tanto da aver costei più volte chiesto al ricorrente di lasciare l'abitazione.

3. Quanto al secondo motivo, non vengono sviluppati specifici rilievi in ordine al tema delle esigenze cautelari, ma si contesta l'ipotesi che in caso di mancato funzionamento dello strumento di controllo sia aggiunto il divieto di dimora.

Deve peraltro considerarsi che sul punto il Tribunale si è espresso in motivazione senza una corrispondente indicazione nel dispositivo dell'ordinanza.

In ogni caso va rimarcato come nel caso di specie venga in rilievo l'esigenza di impedire la reiterazione di condotte analoghe, obiettivo che deve essere assicurato con i mezzi più idonei, compreso quello dell'aggiunta di una misura cautelare ulteriore, in caso di indisponibilità o di mancato funzionamento di mezzi

di controllo, fermo restando che siffatto sistema cautelare è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale a presidio delle finalità di tutela perseguite (si rinvia a Corte cost. n. 173 del 2024).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avuto riguardo ai profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ai fini dell'applicazione della misura disposta dal Tribunale sarà cura della cancelleria procedere agli avvisi di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.


Così deciso il 20/11/2024

Il Consigliere estensore
Massimo Ricciarelli

Il Presidente
Ercole Aprile

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimole